



Circ. n° 255 del 16/04/2020

Ai Sigg. Docenti

I.C. LI PUNTI

## OGGETTO: PRECISAZIONI SUL REGISTRO ELETTRONICO

Allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo e alla compilazione del registro elettronico durante il periodo di sospensione delle attività didattiche mediante firma e attestazione delle presenze, si precisa quanto segue attraverso la ricostruzione del quadro normativo:

### Riferimenti normativi

• **Il R.D. 30 aprile 1924, n. 965**, all'art. 41, prevede che *“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”*.

• **Il decreto-legge 95/2012, all'art. 7, comma 31** prevede che *“A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”*.

Recentemente la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 47241 del 21 novembre 2019, ha analizzato in modo preciso e puntuale la funzione del registro di classe e del registro del professore. I giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che tali documenti – registro di classe e del professore - *devono essere indiscutibilmente qualificati come **atto pubblico** avente fede privilegiata e tutte le attestazioni riguardanti come “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”*.

Dello stesso parere è anche **la giurisprudenza amministrativa che è costante nel qualificare i documenti in esame come atti pubblici.**

Di conseguenza, il registro, come atto amministrativo:

- nel caso della didattica in presenza prevede la firma delle ore di presenza a scuola con l'attestazione del lavoro svolto dagli insegnanti nelle ore di presenza,
- nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e di attivazione della didattica a distanza dovrà **documentare il lavoro svolto, indicare gli strumenti utilizzati e il materiale trasmesso agli alunni.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa M. P. Teresa Useri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93